

Il Presidente

Roma, 8 febbraio 2016
Prot. n. 272197 /AS

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
via G.B. Martini, n. 3
00198 ROMA

trasmessa *on-line* per il tramite del SIPE

Osservazioni al documento di consultazione “Adozione del Regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5-ter del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, in materia di nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie”

Si fa riferimento alla consultazione pubblica avviata lo scorso mese di gennaio avente ad oggetto “Adozione del Regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5-ter del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, in materia di nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie”, in merito alla quale è stato chiesto di far pervenire a codesta Autorità eventuali osservazioni entro l’8 febbraio 2016.

Al riguardo questa Associazione ha predisposto l’allegato documento contenente osservazioni relative alle disposizioni poste in consultazione.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(avv. Corrado Conti)



- Allegato: c.s.

Osservazioni al documento della CONSOB su

“Adozione del Regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5-ter del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, in materia di nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie”

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 (Definizioni)

Il Regolamento oggetto di consultazione attribuisce agli intermediari la facoltà di trasmettere le deduzioni all’istituendo Organismo per il tramite delle “associazioni di intermediari” (art. 11, comma 5), senza, tuttavia, prevedere una definizione di quest’ultime.

Al fine di distinguere in modo inequivocabile questi soggetti dalle “associazioni di categoria degli intermediari” richiamate nel testo, appare, pertanto, opportuno inserire – nell’articolo a ciò deputato – una definizione delle “associazioni di intermediari”, onde evitare incertezze interpretative che potrebbero eventualmente insorgere.

Si propone pertanto di inserire nell’art. 2, unico comma, la lettera *m*), che – tenuto conto dell’analogia definizione contenuta nel regolamento dell’ABF – potrebbe essere così formulata:

“m) «associazioni di intermediari»: organismi associativi riconosciuti dalla Consob che presentino requisiti di ampia diffusione territoriale ed adeguata rappresentatività degli intermediari”.

Art. 3 (Adesione degli intermediari all’Organismo)

L’art. 3 del Regolamento prevede che gli intermediari che aderiscono ad “associazioni di categoria degli intermediari”, comunichino alla Consob la propria adesione all’istituendo Organismo per il tramite di dette associazioni; gli intermediari che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria comunicano l’adesione direttamente all’Organismo, indicando, nel contempo, l’associazione di categoria di cui all’art. 5, comma 4, lett. a), a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del Collegio e per il versamento del contributo finalizzato al pagamento del compenso spettante a tali membri.

Il comma 3 del citato articolo, infine, stabilisce che gli intermediari di nuova costituzione e quelli che, successivamente all'entrata in vigore del Regolamento dell'Organismo, intendano svolgere in Italia la propria attività, debbano comunicare l'adesione all'Organismo prima di iniziare l'attività e che questo adempimento possa essere eseguito anche per il tramite di un'associazione di categoria.

Al fine di facilitare l'attività delle "associazioni di categoria degli intermediari", a carico delle quali grava l'esecuzione di numerosi adempimenti, si propone di estendere anche alle "associazioni di intermediari" (così come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m, di cui si chiede l'inserimento) la possibilità di svolgere le medesime funzioni attualmente attribuite alle prime.

Si propone, quindi, di riformulare l'articolo in questione, nei seguenti termini:

"1. Gli intermediari aderiscono all'Organismo. L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dalle associazioni di categoria degli intermediari, **o dalle associazioni di intermediari come definite nell'art. 1, comma 1 lett. m) del presente Regolamento**, limitatamente ai soggetti ad esse aderenti.

2. [...]

3. Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, intendono svolgere in Italia la propria attività, comunicano l'adesione all'Organismo, anche attraverso **una delle associazioni di cui al comma 1**, prima di iniziare l'attività.

4. [...]"

Art. 4 (Ambito di operatività dell'Organismo)

Comma 1

A)

La disposizione in questione attribuisce alla competenza dell'Organismo, con riferimento al valore, le controversie "*che non implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000*".

L'importo di 500.000 euro non appare in linea – per la sua rilevante entità – con le finalità di uno strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie di tipo decisorio, la cui funzione primaria è di poter soddisfare la domanda di giustizia con riferimento alle vertenze di valore non particolarmente elevato, ossia quelle che difficilmente sarebbero portate di fronte alla magistratura ordinaria, considerati i significativi costi di accesso alla giustizia e quelli relativi all'assistenza legale. Che la richiamata funzione primaria rappresenti la vera *ratio* di questa forma alternativa di giustizia è confermato anche dalla stessa "Carta degli investitori", documento sottoscritto dalla Consob e dalle principali associazioni dei consumatori. In tale "Carta", infatti, si riconosce come un sistema ADR di tipo decisorio – quale l'ABF – soddisfi l'esigenza di offrire alla clientela degli intermediari "*la possibilità di risolvere in modo sostanzialmente gratuito conflitti di entità economica contenuta, che altrimenti rischierebbero di restare irrisolti considerati i costi ragguardevoli di un contenzioso ordinario*"¹.

Vanno inoltre tenuti presenti due elementi.

In primo luogo è lo stesso Regolamento in consultazione a riconoscere la "*natura sommaria della cognizione dell'Organismo*"², che è dovuta proprio alla "*limitatezza dei mezzi di prova*

¹ "Carta degli investitori", gennaio 2014, pag. 29

² CONSOB, "Documento di Consultazione", pag. 12

(esclusivamente documentali) che possono essere utilizzati nella procedura e dei rigorosi limiti temporali previsti per la conclusione della stessa (90 giorni prorogabili di altri 90 solo in casi eccezionali)”².

Va poi rilevato, quale secondo elemento, che a tali limiti tipici degli strumenti alternativi al ricorso alla magistratura, va aggiunto che la richiamata soglia di 500.000 euro attiene alla “*richiesta di somme di denaro*”³ e non al valore complessivo del rapporto sottostante, che, dunque, potrebbe superare significativamente il suddetto limite. In altri termini, il nuovo Organismo sarebbe competente non solo se l’operazione (o il rapporto) alla base della contestazione fosse di importo pari a 500.000 euro, ma anche nel caso in cui fosse – ad esempio - di diversi milioni di euro e venisse richiesto un risarcimento di 500.000 euro.

Di fronte ad importi così significativi occorre chiedersi se lo strumento ADR in discorso persegua l’obiettivo di tutelare il “piccolo” investitore o anche quello in grado di effettuare operazioni di rilevante importo per le quali si presume che lo stesso abbia elevata competenza ed esperienza in materia di investimenti.

Gli elementi finora presi in considerazione (ossia, le reali finalità di uno strumento ADR decisorio, la natura sommaria della cognizione, i limiti temporali per assumere la decisione e l’elevato limite di valore del danno) portano a concludere come appaia opportuno differenziare in modo netto l’utilizzo di uno strumento ADR (qual è l’Organismo in discorso) rispetto al ricorso alla magistratura, consentendo l’accesso al primo solo per quelle controversie – di importo contenuto – per le quali l’interessato non si rivolgerebbe al giudice ordinario, e riservando a quest’ultimo le vertenze di maggior valore, per le quali non sussistono quelle limitazioni all’utilizzo degli strumenti probatori e quei rigorosi limiti temporali per l’assunzione della decisione che invece caratterizzano il nuovo Organismo della Consob (come anche altri analoghi organismi); tali limitazioni rischierebbero di non consentire adeguate indagini (assunzione di prove, perizie, testimonianze) che si rendono necessarie quando le controversie riguardano importi significativi.

Va poi preso in considerazione un ulteriore elemento informativo. Nel documento in consultazione si osserva (per motivare di non aver adottato il limite di valore dell’ABF pari a 100.000 euro) che le controversie portate all’attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario “*sono tendenzialmente meno rilevanti, sotto il profilo economico, rispetto a quelle che verrebbero sottoposte al nuovo Organismo che, per la maggior parte, avrebbero ad oggetto perdite subite in investimenti finanziari, fino all’intero capitale investito*”⁴. Al riguardo si richiama l’attenzione sui dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia per i procedimenti di mediazione relativi ai “contratti finanziari”, materia nella quale sono ricomprese le operazioni che interessano la competenza dell’Organismo Consob. E’ anche importante ricordare che le richiamate mediazioni censite dal Ministero della Giustizia non sono procedimenti “volontari”, ma “obbligatori”, in quanto l’interessato – prima di poter adire il giudice – deve assolvere la c.d. “condizione di procedibilità”, rivolgendosi, a sua scelta, ad un organismo di mediazione o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob. In proposito si evidenzia come il valore mediano rilevato dal Ministero della Giustizia relativo alle controversie in materia di contratti finanziari per le quali è stato attivato il relativo procedimento di mediazione, è pari a 25.000 euro, nell’anno 2014, e a 24.159 euro, nel primo semestre del 2015⁵. Si tratta delle stesse controversie che l’investitore porterebbe all’attenzione dell’Organismo della Consob (o di un organismo di mediazione) per assolvere la richiamata condizione di procedibilità.

³ CONSOB, “Documento di Consultazione”, pag. 11

⁴ CONSOB, “Documento di Consultazione”, pag. 12

⁵ https://webstat.giustizia.it/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Studi%20analisi%20e%20ricerche.aspx

Alla luce delle considerazioni che precedono, si chiede di valutare la proposta volta a contenere il limite di valore pari a 500.000 euro, riducendolo sensibilmente per renderlo coerente con le finalità tipiche di uno strumento di risoluzione delle controversie extragiudiziale di tipo decisorio, caratterizzato – peraltro – dalle ricordate limitazioni.

B)

Rimanendo nel medesimo ambito attinente alla competenza per valore, si propone un ulteriore intervento nello stesso comma 1.

Nella prassi applicativa consolidatasi nell'ambito del sistema ABF si è affermata un'interpretazione della disposizione sul limite di valore volta a *“considerare esorbitanti dalla competenza per valore dell'Arbitro quelle domande risarcitorie di danni stimati in importi superiori a tale limite, ma domandati all'Arbitro nei limiti della competenza dell'ABF”* (cfr. la decisione del Collegio ABF di Milano n. 1489/15 del 27/2/2015).

Tale soluzione appare condivisibile, nonché coerente con l'orientamento espresso anche dal Collegio di Coordinamento dello stesso Arbitro che, molto opportunamente, ha stabilito che le regole sulla competenza per valore debbono essere interpretate con approccio sistematico, in relazione alla loro finalità *“di preservare all'ABF il compito di risolvere in modo rapido e poco costoso le controversie tra gli intermediari e la propria clientela retail”* (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 3169/14).

Alla luce dell'esperienza maturata in ambito ABF, si propone, pertanto, di chiarire espressamente, onde evitare di indurre in errore la clientela che si appresta a presentare il ricorso, che il citato art. 4, comma 1 – là dove introduce un limite di valore per la richiesta di somme di denaro da parte del ricorrente – si riferisce all'intera somma dovuta all'avente diritto, indipendentemente dalla eventuale riduzione che questi possa operare in sede di domanda per farla rientrare nei limiti di valore stabiliti dal Regolamento.

Pertanto, si propone di integrare la disposizione in questione aggiungendo un ultimo periodo così formulato:

“Non è ammessa la riduzione della richiesta al fine di fare rientrare quest'ultima nella competenza per valore dell'Organismo”.

Art. 5 (Composizione del Collegio)

Comma 4

Coerentemente con le considerazioni svolte con riferimento all'art 3 del Regolamento, si propone di riformulare la norma in questione sostituendola con il seguente testo:

“4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:

- a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale **che a tal fine possono delegare un'associazione di intermediari di cui all'art. 1 comma 1 lett. m) del presente Regolamento;**
- b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.”

CAPO III – PROCEDURA

Art. 10 (Condizioni di ricevibilità)

Comma 2, lett. b)

L'art. 10, comma 2, lett. b), assegna all'intermediario, per rispondere al reclamo presentato dal cliente, il termine di 60 giorni, trascorso il quale il ricorso all'Organismo diventa ricevibile.

Il suddetto termine risulta piuttosto contenuto, tenendo conto sia della complessità delle questioni trattate, sia della difficoltà di reperimento della relativa documentazione, che va spesso acquisita presso soggetti terzi rispetto all'intermediario convenuto (ad esempio: banche depositarie, banche incaricate dei pagamenti, banche corrispondenti, SGR, etc.). Tanto più ove si consideri che in molte occasioni tali soggetti terzi possono avere sede in stati esteri (anche non appartenenti all'Unione Europea), con le evidenti difficoltà che, in siffatte evenienze, verranno inevitabilmente a determinarsi.

Un'ulteriore difficoltà di reperimento della documentazione deriva dalle operazioni societarie degli intermediari, operazioni che hanno caratterizzato il sistema finanziario negli ultimi anni, protagonista di numerose aggregazioni o scorpori aziendali. Tali eventi determinano una oggettiva difficoltà a ricostruire – col passare del tempo – quale soggetto (a seguito, ad esempio, di fusioni o scissioni) ha posto in atto l'operazione oggetto della controversia e, conseguentemente, dove si trovano i relativi documenti. A quest'ultimo riguardo non va dimenticato un dato di ordine pratico, ma non per questo meno rilevante. Gli intermediari – per molteplici ed intuibili ragioni – non hanno la possibilità di conservare la documentazione relativa ai rapporti contrattuali presso le proprie sedi o filiali, ma devono utilizzare grandi spazi attrezzati situati al di fuori dei centri urbani, dove vengono concentrati gli atti da conservare. Tale forma di organizzazione richiede tempi non contenuti per poter ritrovare la documentazione che riguarda il singolo reclamo, tempi, conseguentemente, sottratti all'analisi del reclamo stesso.

Si propone, quindi, di estendere il suddetto termine a 90 giorni, facendo presente che tale lasso di tempo era esplicitamente previsto dall'art. 59 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e che - nonostante tale Regolamento sia stato abrogato e il vigente "Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio"⁶ non preveda all'art. 17 alcun termine entro il quale trattare i reclami della clientela – una significativa parte degli intermediari ancora adotta detto termine di 90 giorni, ritenendolo congruo alla luce della complessità delle questioni da trattare. Va infine osservato che anche la regolamentazione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob è in linea con quanto si propone; l'art. 11 della delibera Consob n. 18275 del 18.7.2012, infatti, assegna all'intermediario il termine di 90 giorni per rispondere al reclamo dell'investitore.

Consentire un termine adeguato per rispondere ai clienti può contribuire a creare i presupposti per favorire una conclusione concordata del reclamo, evitando che lo stesso si trasformi – anche per il solo decorso di un termine troppo contenuto – in un ricorso che, a sua volta, mette in funzione un procedimento non privo di oneri economici.

⁶ "Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio", adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007

Comma 3

L'art. 10, comma 3, contempla opportunamente, tra le condizioni di ricevibilità del ricorso, anche la previsione di un limite temporale – un anno dalla presentazione del preventivo reclamo all'intermediario – entro il quale il ricorso medesimo deve essere proposto.

Tuttavia – sempre affinché il ricorso sia ricevibile - non viene analogamente individuato il lasso temporale entro il quale deve essere presentato il reclamo rispetto alla data in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione.

L'assenza di tale previsione comporta, conseguentemente, la ricevibilità da parte dell'Organismo di qualsiasi ricorso, anche relativo a fatti verificatisi molti anni addietro, per i quali spetterebbe poi all'intermediario contestare l'eventuale prescrizione verificatasi.

Tale situazione appare in contrasto con la natura di uno strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie di tipo decisorio – le cui caratteristiche e limiti sono stati precedentemente evidenziati a proposito dell'art. 4, comma 1 – strumento che non può avere un'identica competenza rispetto alla magistratura ordinaria, perché in tal caso rischierebbe di sovrapporsi alla stessa e di non svolgere, invece, quella funzione di ausilio utile per alcune tipologie di controversie. Gli strumenti alternativi – come l'Organismo in discorso – devono quindi essere utilizzati per affrontare, nei tempi rapidi che li contraddistinguono, questioni verificatesi in un lasso temporale “recente”, al fine di non pregiudicare il fondamentale principio di certezza nei rapporti giuridici tra le parti.

Appare quindi peculiare prevedere uno strumento che – come già ricordato – nonostante sia caratterizzato da una “*natura sommaria della cognizione dell'Organismo*”⁷ risulti poi competente ad affrontare fatti che risalgono nel tempo, fino al termine di prescrizione.

Per quel che riguarda la quantificazione del suddetto limite temporale che si propone di inserire nell'art. 10, sembra congruo adottare un termine non superiore a 2-3 anni. Tale previsione è preferibile rispetto all'indicazione di una data fissa, che richiederebbe – col passare del tempo – continui aggiornamenti, i quali, se non effettuati, rischierebbero di vanificare le richiamate finalità per le quali si ritiene opportuno che sussista un limite temporale tra il fatto oggetto della contestazione e la presentazione del reclamo.

Si propone, pertanto, di inserire il comma 4, così formulato:

“Il ricorso medesimo deve, in ogni caso, avere ad oggetto fatti verificatisi in epoca non anteriore a [“due” oppure “tre”] anni dalla data di presentazione del relativo reclamo”.

Art. 11 (Avvio e svolgimento del procedimento)

Comma 5

L'art. 11, comma 5, stabilisce che l'intermediario, nei 30 giorni successivi alla ricezione del ricorso, debba trasmettere all'Organismo, “*anche per il tramite di una associazione di intermediari*”, le proprie deduzioni.

Al riguardo si ritiene molto utile che detta disposizione, condivisibile in termini di principio, preveda l'obbligo (e non solo la facoltà) in capo all'intermediario di far transitare le deduzioni attraverso un'associazione di intermediari alla quale aderisce.

L'associazione, infatti, può svolgere una funzione volta a verificare la regolarità formale e, soprattutto, la completezza della documentazione allegata alle deduzioni. A questo riguardo si ricorda che la disposizione in discorso prevede un significativo onere a carico dell'intermediario,

⁷ CONSOB, “Documento di Consultazione”, pag. 12

ossia quello di corredare le proprie deduzioni *“di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso”*. Per assolvere la richiamata funzione occorre assegnare all’associazione stessa un termine di 15 giorni. Quello svolto dall’associazione rappresenta un ruolo complementare che contribuirebbe ad agevolare l’attività della Segreteria tecnica, che verrebbe così fattivamente supportata nello svolgimento dell’attività istruttoria che il Regolamento le affida.

Va inoltre sottolineato che il termine di 15 giorni attribuito all’associazione per detta funzione di controllo della documentazione, non incide – abbreviandolo - sul termine di 90 giorni entro i quali il Collegio deve assumere la propria decisione, poiché quest’ultimo termine decorre dal momento del *“completamento del fascicolo”* (art. 14, comma 1) che si realizza solo quando tutti gli atti (ricorso, deduzioni ed eventuali repliche) pervengono alla Segreteria tecnica, la quale comunica alle parti *“la data in cui si è completato il fascicolo”* (art. 11, comma 8).

E’ infine utile evidenziare come la previsione volta a far transitare le deduzioni degli intermediari attraverso un’associazione – attribuendole un termine per assolvere le richiamate funzioni - faciliti il rispetto del termine di 90 giorni utile per prendere la decisione. Se infatti l’intermediario – in assenza di detta previsione - non allegasse un documento, il tempo necessario per acquisirlo da parte della Segreteria tecnica (che, presumibilmente, potrebbe riscontrare tale carenza solo nella fase istruttoria, ossia una volta *“completato il fascicolo”*) trascorrerebbe durante il periodo dei 90 giorni, comprimendo così, sia i tempi a disposizione della stessa Segreteria per svolgere un’istruttoria completa di tutta la documentazione e poter poi redigere la relativa relazione per i componenti del Collegio, sia – conseguentemente – i tempi a disposizione dello stesso Collegio.

La soluzione che si propone è frutto dell’esperienza maturata nel sistema ABF, che prevede esplicitamente l’obbligatorietà per gli associati di far transitare le proprie deduzioni attraverso l’associazione degli intermediari, e assegna alla stessa un termine di 15 giorni – ulteriori rispetto ai 30 utili per produrre le deduzioni – volto proprio a controllare *“la completezza e regolarità formale della documentazione”*⁸.

Si propone, quindi, di riformulare la norma in esame, sostituendola con il seguente testo:

“Nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, l’intermediario trasmette all’Organismo, con le modalità rese note sul sito web e anche per il tramite di uno o più procuratori, le proprie deduzioni corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. L’intermediario che aderisce ad un’associazione di intermediari inoltra, nel medesimo termine di 30 giorni, le deduzioni corredate della suddetta documentazione all’associazione, che, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, provvede a trasmetterle all’Organismo entro 15 giorni dalla ricezione.”

Comma 6

In ossequio al principio del contraddittorio, la norma in questione consente al ricorrente di replicare alle argomentazioni formulate dall’intermediario nelle deduzioni al ricorso.

⁸ BANCA D’ITALIA, “DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI”, Sez. VI, art 1: *“Entro 30 giorni dalla ricezione, l’intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l’intermediario aderisce a un’associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica”*. [...] *“Il ruolo svolto dalle associazioni di categoria dei clienti o degli intermediari nell’ambito della procedura di ricorso può consistere in un controllo di completezza e regolarità formale della documentazione da presentare e in una funzione di raccordo con la segreteria tecnica.”*

Al fine di evitare che, tramite le suddette deduzioni, il ricorrente possa ampliare il *thema decidendum*, formulando nuove contestazioni, si ritiene opportuno introdurre la precisazione che, né l'oggetto della controversia, né il *petitum* possono subire, in sede di replica, modifiche rispetto a quanto riportato nel ricorso.

Si propone, quindi, di riformulare la norma in esame, sostituendola con il seguente testo:
“Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni dal ricevimento delle medesime. **Con le deduzioni integrative il ricorrente non può modificare l'oggetto della controversia e la domanda, rispetto a quanto indicato nel ricorso**”.

Art. 18 (Spese del procedimento)

Comma 3

La norma in questione prevede che, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'intermediario sia tenuto a versare all'Organismo la somma di € 500 a titolo di “*contributo di soccombenza*”⁹.

La disposizione in esame, predeterminando *a priori* l'importo di detto contributo, non attribuisce rilevanza alcuna alla maggiore o minore gravità della violazione accertata dal Collegio, né tiene conto dell'ammontare del risarcimento stabilito a favore del ricorrente, che potrebbe essere anche inferiore rispetto all'importo del contributo in questione.

Si ritiene, dunque, opportuno proporre una modifica della suddetta disposizione, nel senso di prevedere che l'ammontare del contributo di soccombenza sia proporzionato all'importo del risarcimento che l'intermediario è tenuto a corrispondere al ricorrente; a tal fine, si potrebbero individuare alcune fasce di valore crescente (es. fascia 1: risarcimento da € 1 fino a € 50.000; fascia 2: risarcimento da € 50.001 fino 100.000) e stabilire l'applicazione di un contributo di importo proporzionalmente crescente a seconda della fascia all'interno della quale il risarcimento disposto rientra (es. fascia 1: contributo € 100; fascia 2: contributo € 200).

Verrebbe così garantito un equo principio di proporzionalità nell'ambito della soccombenza, volto a rapportare il relativo contributo alla effettiva responsabilità accertata, differenziando in tal modo le ipotesi nelle quali il ricorso è accolto totalmente, rispetto a quelle che si concludono con un accoglimento parziale.

Infine, qualora la suddetta proposta non trovasse accoglimento, si chiede in ogni caso di ridurre sensibilmente l'ammontare del contributo in questione, allineandolo a quello adottato nell'ambito del sistema ABF.

* * *

Si intende da ultimo svolgere, a titolo di completezza, una considerazione di carattere operativo in relazione alla istituenda modulistica da utilizzare per la presentazione del ricorso all'Organismo in questione.

⁹ CONSOB, “Documento di Consultazione”, pag. 26

Si propone di prevedere, in questa sede, una apposita indicazione che richiami l'attenzione del ricorrente sulle cause di estinzione/inammissibilità/irricevibilità della domanda, con particolare riferimento alla circostanza che sui medesimi fatti oggetto di ricorso non possono essere pendenti tra le medesime parti procedimenti giudiziari, arbitrali o di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

L'utilità della previsione è facilmente intuibile ove si consideri che in tal modo si fornisce all'investitore – che potrebbe avanzare ricorso senza l'assistenza di un legale – un valido ausilio ai fini della preventiva valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda, evitando così un inutile appesantimento dell'attività della Segreteria Tecnica e del Collegio giudicante.